

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1486)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1961

### Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori donneschi nel ruolo B

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ottobre 1913 venne bandito dal Ministero della pubblica istruzione il concorso a 20 cattedre di maestra assistente e di lavori donneschi nelle regie scuole normali. La legge dell'8 aprile 1906, n. 142, equiparava le dette insegnanti, aventi il doppio compito di maestra assistente e di lavori donneschi, ai professori del 1° ordine di ruoli (attualmente ruolo B, gruppo A, mentre le insegnanti di soli « lavori donneschi » erano iscritte nel ruolo C, 3° ordine di ruoli).

Nel 1923 la legge Gentile sopprimeva gli insegnamenti di pedagogia, di maestra assistente e di lavori donneschi oltre ad altri insegnamenti. Nell'attuazione della legge le insegnanti delle sopradette materie vennero, per il disposto degli articoli 5, 11 e 13 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, iscritte in ruoli transitori. Nel 1925, il regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220, stabiliva i ruoli organici degli insegnanti medi e le rispettive carriere. Con detta legge i professori dei ruoli transitori venivano suddivisi, in base al concorso sostenuto precedentemente alla legge Gentile, in tre ruoli: ruolo A, gruppo A; ruolo B, gruppo B; ruolo C, gruppo B. Con questa disposizione

le maestre assistenti e di lavori donneschi, iscritte a ruolo B, gruppo B, hanno seguito la loro carriera fino al 1948.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1642, portò un mutamento nella posizione di stato delle ex insegnanti di pedagogia, delle maestre assistenti e di lavori donneschi e di soli lavori donneschi. Nell'applicazione di questa legge si è presentata alla mente del legislatore la posizione di inferiorità, come carriera, nella quale venivano a trovarsi le ex insegnanti di pedagogia, le ex maestre assistenti e di lavori donneschi e le ex insegnanti di soli lavori donneschi, comprese nella tabella B della precedente legge 29 novembre 1925, n. 2220.

Per eliminare questo errore della legge, senza modificare la legge stessa, il Ministero stabilì che le ex insegnanti di pedagogia venissero considerate come appartenenti al ruolo B, gruppo A, in modo che la loro carriera potesse svilupparsi fino al grado 7°, dimenticando la esatta posizione giuridica acquisita, in base al concorso, dalle dette insegnanti.

Identico trattamento è stato effettuato per le maestre assistenti e di lavori donneschi,

le quali furono iscritte nel ruolo C, gruppo B, e la loro carriera veniva così a svolgersi fino al grado 8°, nelle identiche condizioni delle insegnanti di soli lavori donneschi.

Successivamente, in seguito alla proposta dell'onorevole Bianca Bianchi, le ex insegnanti di pedagogia, con la legge 2 gennaio 1952, n. 18, sono state reintegrate nel ruolo A, gruppo A; posizione loro conferita dal ruolo di origine secondo la legge 8 aprile 1906, n. 142, sanando, in tal modo, una situazione nella quale erano venute a trovarsi per il contenuto delle leggi 26 giugno 1923, n. 1413; 29 novembre 1925, n. 2220 e 7 maggio 1948, n. 1642.

Per ragioni di equità le maestre assistenti e di lavori donneschi avrebbero dovuto essere menzionate in questa legge ed essere quindi riportate nella loro posizione di origine, e cioè al ruolo B, gruppo A, con carriera, fino al grado 7°.

La dimenticanza del legislatore non deve andare a scapito delle pochissime maestre assistenti e di lavori donneschi che, dopo

aver disimpegnato per 40 anni ed oltre di servizio il loro dovere, si trovano oggi in condizione di inferiorità nel trattamento giuridico ed economico rispetto alle loro colleghe di pedagogia e soli lavori donneschi.

Si fa presente che le insegnanti beneficiarie del provvedimento sono complessivamente cinque, quattro delle quali già in pensione.

Pertanto, per ragioni di giustizia, il miglioramento giuridico ed economico stabilito per le ex insegnanti di pedagogia e di soli lavori donneschi, riportate al ruolo di origine, deve essere esteso alle ex maestre assistenti e di lavori donneschi.

Da queste considerazioni ha origine il presente disegno di legge, che emenda la legge del 2 giugno 1942, n. 18.

Analoga proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Lozza e Natta, già approvata dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella passata legislatura (2 febbraio 1956), decadde per l'anticipato scioglimento del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le maestre assistenti e di lavori donneschi, già inquadrati in base alla legge 8 aprile 1906, n. 142, nel primo ordine di ruoli (attualmente ruolo B, gruppo A) sono reintegrate a tutti gli effetti giuridici ed economici, a datare dal 7 maggio 1948 — data di emanazione della legge n. 1642 — nel gruppo e ruolo di origine.

I benefici di carattere economico, di carriera e di trattamento di quiescenza decorreranno dalla data di approvazione della presente legge.